

(N. 463)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, consentiva di prorogare, per non oltre un anno, la durata degli assegni rinnovabili di guerra, se alla scadenza non fosse compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità ed il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, disponeva che la proroga degli assegni, non potuti rinnovare alla scadenza, fosse prorogata per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, vale a dire, fino a tutto il 14 ottobre 1946.

Successivamente la proroga stessa venne differita, di sei mesi in sei mesi, con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 354, 11 aprile 1947, n. 316, 8 settembre 1947, n. 1003, e 2 aprile 1948, n. 436 e con la legge 7 febbraio 1949, n. 32, fino a tutto il 14 aprile 1949.

Essendo ormai scaduto il termine di cui alla citata legge 7 febbraio 1949, n. 32 ed essen-

dosi ancora rivelata insufficiente ed inadeguata la proroga con essa concessa, viene provveduto, con l'unito disegno di legge, ad ulteriormente differirla per un breve periodo, fino al 30 giugno 1949, anche in conformità ad espressa richiesta formulata dal Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Analogamente si autorizza la proroga del pagamento delle volture provvisorie delle pensioni, riversibili per legge, a favore della madre vedova e degli orfani minorenni.

A quanto sopra provvedono gli Uffici provinciali del Tesoro con le modalità previste a tutela dell'Erario.

La avvenuta scadenza delle disposizioni di proroga esige che sia seguita la procedura di *urgenza* per l'unito disegno di legge, al quale, confido, onorevoli senatori, che non mancherete di dare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-30 giugno 1949.

Art. 2.

È autorizzata, fino a tutto il 30 giugno 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del Tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.